

**DELIBERAZIONE 31 MAGGIO 2012
229/2012/R/GAS**

**APPROVAZIONE DEL TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE
DELLE PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO DEL GAS
NATURALE (SETTLEMENT) (TISG)**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 maggio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2009, n. 137/02, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 17/07);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2009, ARG/gas 62/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 62/09);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2009, ARG/gas 182/09 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 182/09);
- l'Allegato A e l'Allegato B (RMTG) alla deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 e successive modifiche e integrazioni;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2010, ARG/gas 27/10 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 27/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 193/2012/R/gas;

- il documento per la consultazione 18 aprile 2008, DCO 10/08, recante “Possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale” (di seguito: DCO 10/08);
- il documento per la consultazione 6 agosto 2009, DCO 30/09, inerente alla ricognizione dei processi di allocazione attuati nell’ambito del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: ricognizione DCO 30/09);
- il documento per la consultazione 26 luglio 2010, DCO 25/10, recante “Sviluppi della regolazione del servizio di trasporto e bilanciamento, stoccaggio e distribuzione del gas naturale per lo sviluppo del mercato all’ingrosso e al dettaglio” (di seguito: DCO 25/10);
- il documento per la consultazione 13 dicembre 2010, DCO 46/10, recante “Bilanciamento del gas naturale: regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*)” (di seguito: DCO 46/10);
- il documento per la consultazione 16 giugno 2011, DCO 22/11, recante “Servizio di bilanciamento del gas naturale: regolazione delle partite fisiche ed economiche (*settlement*) Orientamenti Finali” (di seguito: DCO 22/11);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: codice di rete).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00:
 - l’Autorità regola i servizi di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, al fine di garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a partire da condizioni, nonché la massima imparzialità e la neutralità dei servizi;
 - le imprese di trasporto adottano codici di rete coerenti con tale regolazione, che sono sottoposti all’Autorità per l’approvazione;
- la predetta disciplina è stata definita dall’Autorità con la deliberazione 137/02, sulla base della quale le imprese di trasporto hanno adottato i propri codici di rete;
- l’assetto definito ai sensi del precedente punto regola, unitamente al servizio di trasporto del gas naturale, anche il servizio di dispacciamento, al quale sono riconducibili:
 - l’attività di dispacciamento c.d. fisico, che consiste nella gestione fisica del sistema del gas, mediante il governo dei flussi di gas naturale e i servizi accessori, limitatamente all’ambito territoriale in cui si estende la rete;
 - il servizio di dispacciamento c.d. commerciale, che a sua volta comprende:
 - a) il conferimento delle capacità di trasporto, che si sostanzia nell’attribuzione di diritti di utilizzo delle capacità di trasporto del gas ai singoli utenti;
 - b) il servizio di bilanciamento, che ha ad oggetto, in termini generali, le modalità attraverso le quali gli utenti possono esercitare i propri diritti di utilizzo delle capacità di trasporto conferite; più in dettaglio, il bilanciamento ha a oggetto:

- b1) l'approvvigionamento e la gestione delle risorse per il bilanciamento del sistema (che contribuiscono al dispacciamento fisico);
 - b2) la determinazione delle partite fisiche di competenza di ciascun utente, attraverso l'individuazione delle situazioni di sbilancio cui porre rimedio per la sicurezza del sistema (mediante risorse approvvigionate), e le relative determinazione e regolazione economiche delle situazioni di sbilancio e del gas utilizzato per porvi rimedio (cd.: *settlement*);
- nel sistema italiano del gas naturale la rete nazionale di gasdotti costituisce l'unico ambito di rete caratterizzato dalla possibilità tecnica di utilizzare risorse per garantire l'equilibrio dell'intero sistema nazionale; pertanto, il bilanciamento del sistema nazionale è assicurato mediante il servizio di bilanciamento erogato nell'ambito della rete nazionale di gasdotti dall'impresa che la gestisce (impresa maggiore di trasporto – di seguito anche: responsabile del bilanciamento);
- l'attuale regolazione della determinazione delle partite di gas in prelievo presso i punti della rete di trasporto sopra menzionati, nonché le connesse partite economiche (che derivano dalla relativa valorizzazione), ruota attorno all'istituto della c.d. allocazione che si articola nei seguenti passaggi:
 - l'impresa di distribuzione aggrega su base mensile, per ciascun utente del servizio, i dati relativi ai prelievi di competenza (sia che si tratti di misure effettive o stimate); a tal fine, per i punti di riconsegna per i quali non sono disponibili misure effettive, l'impresa compie stime utilizzando profili di prelievo standard (associati a categorie d'uso del gas cui ciascun punto di riconsegna è ricondotto), definiti e aggiornati dall'Autorità;
 - sulla base delle predette aggregazioni, l'impresa di distribuzione ripartisce tra tutti i propri utenti i quantitativi di gas complessivamente immessi nella sua rete, misurati dall'impresa di trasporto interconnessa (in corrispondenza dei c.d. impianti di regolazione e misura – di seguito: REMI) (c.d. riconciliazione);
 - l'impresa di distribuzione, sulla base delle informazioni acquisite dai propri utenti, ricostruisce e tiene aggiornato, per ciascuno di essi, l'assetto delle relazioni contrattuali in forza delle quali l'utente della distribuzione si approvvigiona all'ingrosso (direttamente o indirettamente) da utenti delle reti di trasporto interconnesse (c.d. mappatura delle relazioni contrattuali), usufruendo di una piattaforma informatica centralizzata predisposta dal responsabile del bilanciamento;
 - il responsabile del bilanciamento, sulla base delle predette informazioni determina, per ciascuno dei propri utenti, i quantitativi in prelievo su base giornaliera; le altre imprese di trasporto comunicano al responsabile del bilanciamento, le informazioni necessarie per consentire a quest'ultima l'allocazione del gas tra gli utenti della rete nazionale;
 - in forza dell'attuale disciplina dell'allocazione, le partite fisiche di gas in prelievo sono determinate in modo definitivo (c.d. chiusura dei bilanci) con un ritardo di tre mesi rispetto al mese di riferimento; tale assetto comporta, tra l'altro, un rilevante rischio volume sostenuto dagli operatori del sistema, connesso alle eventuali differenze tra i quantitativi allocati alla chiusura del bilancio e le misure effettive dei prelievi corrispondenti ai clienti finali, che

non sono potute essere considerate ai fini dell'allocazione poiché non ancora disponibili al momento della suddetta determinazione definitiva.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 45/11, ha, tra l'altro:
 - adottato una nuova disciplina del servizio di bilanciamento del sistema di gas naturale basata su criteri di merito economico (riformando la previgente regolazione in materia di trasporto, dispacciamento e stoccaggio);
 - confermato la responsabilità del predetto servizio all'impresa maggiore di trasporto, attribuendo a quest'ultima anche la responsabilità del *settlement* su tutti i punti di connessione tra reti di distribuzione e qualunque rete di trasporto (in corrispondenza ai relativi REMI);
 - definito criteri generali di un sistema di garanzie volto a colmare le lacune e le criticità della disciplina precedente;
 - mantenuto l'attuale disciplina dell'allocazione ai fini della determinazione delle partite fisiche ed economiche del bilanciamento, rinviandone la riforma all'esito del procedimento avviato con deliberazione ARG/gas 62/09 (di seguito: procedimento n. 62/09).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nell'ambito del procedimento 62/09, parallelamente alla succitata riforma del servizio di bilanciamento volta all'introduzione di criteri di mercato, l'Autorità, in considerazione del rilievo e della complessità della materia, ha sviluppato un articolato processo di consultazione con gli operatori del settore per la revisione della disciplina del *settlement*, che ha previsto i seguenti passaggi:
 - il documento per la consultazione a fini ricognitivi DCO 30/09;
 - il documento per la consultazione DCO 46/10, contenente una prima proposta di revisione della disciplina;
 - un seminario pubblico illustrativo, tra l'altro, del DCO 46/10, in data 21 gennaio 2011;
 - il documento per la consultazione DCO 22/11, illustrativo degli orientamenti finali della riforma;
 - un secondo seminario pubblico illustrativo degli orientamenti finali di cui al DCO 22/11, in data 20 luglio 2011;
- il DCO 46/10 prospetta la revisione delle modalità e delle tempistiche del *settlement*, ivi incluse le modalità per la profilazione convenzionale giornaliera dei punti di prelievo non misurati giornalieri (c.d. *load profiling*) volte a superare le criticità esistenti; in particolare, gli interventi illustrati mirano, da un lato, a consentire al responsabile del bilanciamento un'allocazione entro termini più brevi rispetto a quelli attuali e, dall'altro lato, a garantire agli operatori del sistema una determinazione delle connesse partite economiche aderente ai quantitativi effettivamente misurati presso tutti i punti di riconsegna eventualmente difforni da quelli allocati;
- l'Autorità, nel DCO 46/10, ha prefigurato modifiche strutturali delle procedure di *settlement* in essere, volte a garantire una maggiore certezza che un mercato

liberalizzato e concorrenziale richiede; tale finalità, in particolare, è perseguibile attraverso

- l'introduzione di una sessione di "bilanciamento" ove si determinano, per ciascun utente e su base giornaliera, le partite fisiche ed economiche dei servizi di trasporto e bilanciamento in base ai quantitativi di gas determinabili: (i) in modo definitivo, per quei punti di prelievo per i quali sono disponibili le relative misure, e (ii) in modo convenzionale, per quei punti di prelievo per i quali non è oggi strutturalmente possibile disporre (al momento dell'effettuazione della sessione);
- la modifica delle modalità di interazione tra i soggetti coinvolti per una gestione centralizzata delle attività di *settlement*, al fine di garantire univocità di applicazione di criteri e modalità di determinazione della riconciliazione su tutto il territorio nazionale;
- una modalità certa ed efficiente di attribuzione degli scostamenti fra il gas che risulta immesso nelle reti di distribuzione presso i relativi REMI e il gas prelevato dai clienti finali; al riguardo, il DCO 46/10 prevede, alternativamente un'attribuzione ripartita fra utenti e impresa di distribuzione, oppure un'attribuzione a carico soltanto di quest'ultima impresa con l'eventuale introduzione di un parametro rappresentativo delle quantità percentuali dei suddetti scostamenti da attribuire all'impresa di distribuzione;
- l'introduzione di una sessione di "aggiustamento", in cui sono regolate le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento e quelli determinati sulla base delle misure effettive pervenute successivamente;
- la revisione della metodologia di profilazione convenzionale, volta a renderne più efficace, robusta e trasparente l'intera gestione, nonché la revisione della determinazione dei suoi parametri fondamentali, ad esempio il Consumo Annuo (di seguito anche CA), i quali, tra l'altro, rilevano anche per altre attività di filiera (ad esempio ai fini dell'applicazione dell'obbligo dei tentativi di raccolta delle misure, ai fini dell'erogazione del bonus gas e dell'attività di previsione annuale degli operatori);
- l'introduzione dell'obbligo della registrazione e dell'utilizzo ai fini della determinazione delle partite fisiche di prelievo delle misure dei prelievi su base giornaliera, per almeno la quota di punti di prelievo caratterizzati da maggior consumi e per cui sia installato un misuratore tecnologicamente adeguato allo scopo;
- il superamento delle criticità legate alla disciplina degli obblighi informativi;
- il superamento delle criticità emerse nell'applicazione della vigente disciplina sulla c.d. mappatura dei rapporti contrattuali di cui alla deliberazione 138/04; in particolare, tali criticità derivano sia dalla complessa matrice di relazioni commerciali normalmente presenti presso ciascun REMI, sia dall'impossibilità per l'utente del bilanciamento di interagire con le imprese di trasporto e di distribuzione interessate al fine di confermare o meno le informazioni fornite dagli utenti del servizio di distribuzione;

- le osservazioni ricevute al DCO 46/10 da parte degli operatori hanno espresso condivisione pressoché generale su gran parte degli aspetti affrontati, con alcuni rilievi specifici:
 - preferenza per una sessione di bilanciamento con tempistica che ricalchi l'attuale "bilancio definitivo" previsto dal codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto;
 - diversificate opinioni in merito alle diverse proposte di cadenza di attuazione della sessione di aggiustamento e al prezzo convenzionale di valorizzazione delle partite fisiche di aggiustamento;
 - differenziazioni in merito all'opportunità di applicazione delle diverse alternative di attribuzione degli scostamenti fra il gas immesso in rete di distribuzione e prelevato dai clienti finali;
 - Snam Rete Gas ritiene opportuno lasciare la responsabilità della riconciliazione ai punti di consegna della rete di trasporto in capo alle imprese di trasporto diverse da quella maggiore, se presenti;
 - riguardo al sistema di mappatura dei rapporti commerciali, in relazione alla proposta di introdurre l'obbligo di attribuire in modo univoco i consumi di ogni punto di riconsegna ad un corrispondente utente del bilanciamento, diversi soggetti ritengono che la stessa debba essere attentamente valutata e approfondita al fine di tenere in debita considerazione gli impatti che potrebbero derivarne sugli assetti delle diverse tipologie di relazioni commerciali che si sono instaurate nel mercato;
- tenuto conto delle osservazioni degli operatori e condotte approfondite ulteriori analisi, l'Autorità ha successivamente emanato il documento per la consultazione DCO 22/11 in merito agli orientamenti finali per la revisione della disciplina del *settlement* del settore del gas naturale e del *load profiling*.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- l'Autorità, con il DCO 22/11, confermando gli obiettivi generali e operativi del procedimento 62/09 e del DCO 46/10, in particolare ha:
 - descritto nel dettaglio la proposta di procedura di determinazione delle partite fisiche ed economiche di gas naturale nelle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento;
 - previsto una revisione della determinazione del parametro CA e dei profili di prelievo standard, al fine di semplificare complessivamente l'applicazione della metodologia di profilazione convenzionale e porre i presupposti per una possibile futura evoluzione della metodologia di *load profiling* esistente verso una sua forma che tenga conto dell'andamento climatico corrente (cd.: *load profiling* dinamico);
 - previsto l'introduzione di obblighi di registrazione con frequenza giornaliera della misura per i punti di riconsegna con misuratore di classe superiore a G40;
 - illustrato gli obblighi informativi funzionali all'implementazione delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento;
- per quanto riguarda la sessione di bilanciamento l'Autorità ha previsto che:
 - a regime questa sia effettuata con cadenza mensile entro il giorno 25 di ogni mese per la competenza del mese precedente e sia introdotto un periodo

transitorio in cui la sessione è svolta con ritardo trimestrale rispetto al mese di riferimento;

- sia affidata al responsabile del bilanciamento, confermando l'orientamento espresso nel precedente DCO 46/10, la responsabilità di determinare le differenze mensili tra gas immesso e prelevato dalla rete di distribuzione, prevedendo i criteri per l'attribuzione agli utenti delle medesime differenze;
- per quanto riguarda la sessione di aggiustamento l'Autorità ha previsto:
 - di effettuare una prima sessione nel mese di luglio di ogni anno relativa all'anno precedente e di effettuare, nei cinque anni successivi, altre cinque sessioni relative allo stesso periodo, al fine di permettere un riallineamento anche delle posizioni all'ingrosso degli utenti a seguito di rettifiche di misure dei prelievi anche posteriori di 5 anni al momento di competenza;
 - l'adozione, quale prezzo giornaliero per la valorizzazione delle partite fisiche della sessione di aggiustamento, del prezzo di bilanciamento, di cui al comma 7.4, della deliberazione ARG/gas 45/11;
- per quanto attiene la revisione della metodologia di *load profiling* l'Autorità ha proposto:
 - che la determinazione del CA sia effettuata per ciascun punto di riconsegna una volta all'anno dalle imprese di distribuzione;
 - che i nuovi profili di prelievo standard siano determinati in modo da poterne isolare la componente termica;
 - l'introduzione di un fattore di correzione climatica da applicare ai profili di prelievo standard;
 - per gli usi civili del gas, l'assegnazione del profilo di prelievo standard al punto di riconsegna in funzione del valore di CA del medesimo punto;
 - per gli usi tecnologici, ovvero tutti quelli non ricompresi nell'uso descritto al precedente alinea, l'introduzione di un obbligo in capo ai clienti finali di dichiarare al venditore l'utilizzo del gas e di garantire la veridicità della dichiarazione attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- per quanto concerne l'introduzione di obblighi in tema di registrazione con frequenza giornaliera della misura l'Autorità ha ritenuto che:
 - per i misuratori dotati di capacità di registrazione giornaliera già installati, l'avvio di utilizzo delle misure giornaliere decorra entro quattro mesi dall'adozione del presente provvedimento;
 - per le nuove installazioni di misuratori tecnologicamente evoluti i punti di riconsegna equipaggiati con misuratori di classe di precisione superiore a G40 saranno misurati con dettaglio giornaliero entro i due mesi successivi alla loro messa in servizio;
- al fine dell'ordinato svolgimento della sessione di bilanciamento, l'Autorità ha previsto una specifica disciplina per gli scambi informativi fra gli operatori;
- dalle osservazioni pervenute in risposta al DCO 22/11 è emerso un generale apprezzamento per l'intenzione dell'Autorità di introdurre due sessioni del *settlement*, nonché una generale condivisione sull'opportunità di dare avvio alla nuova regolazione del *settlement* solo in seguito agli adeguamenti dei sistemi informativi necessari al nuovo sistema di bilanciamento da parte degli operatori;
- in merito alla sessione di bilanciamento, dalle risposte al DCO 22/11 è emerso che:

- solo una parte degli operatori condivide la necessità di introdurre, nella fase di avvio del nuovo *settlement*, un periodo transitorio nel quale la sessione di bilanciamento avvenga con cadenza trimestrale;
- la maggior parte degli operatori ritiene necessaria l'introduzione di criteri di stima nel caso in cui non fossero disponibili le misure dei punti di riconsegna trattati giornalmente e mensilmente;
- la maggior parte degli operatori concorda sull'opportunità di affidare la cosiddetta riconciliazione al responsabile del bilanciamento;
- in merito alla sessione di aggiustamento, dalle risposte al DCO 22/11 è emerso che:
 - una parte degli operatori ritiene inutili ed eccessive cinque sessioni di aggiustamento, le quali, a detta di questi ultimi, impedirebbero la chiusura dei bilanci d'esercizio degli anni di competenza per un periodo troppo prolungato;
 - una parte degli operatori condivide l'intenzione dell'Autorità di adottare, quale prezzo giornaliero per la sessione di aggiustamento, il prezzo di bilanciamento di cui al comma 7.4, della deliberazione ARG/gas 45/11; altri operatori, invece, ritengono preferibile, almeno in una fase transitoria, in attesa di verificare il corretto funzionamento del mercato di bilanciamento, l'adozione dello stesso indice di prezzo utilizzato attualmente per le rettifiche tardive (IR), così come anticipato nel DCO 46/10;
- in merito alla revisione della metodologia di *load profiling*, dalle risposte al DCO 22/11 è emerso che:
 - la maggior parte degli operatori condivide la regola per la determinazione del consumo annuo;
 - la maggior parte degli operatori condivide l'intenzione di rivedere i profili di prelievo standard e concorda sull'opportunità di una evoluzione verso una metodologia di profilazione convenzionale dinamica;
 - la maggior parte degli operatori condivide la proposta di associare il profilo di prelievo standard al punto di riconsegna in funzione del consumo annuo del medesimo punto;
 - alcuni operatori ritengono che il criterio generale di cui al precedente alinea dovrebbe essere modificato in modo che, ai condomini con riscaldamento e produzione di acqua calda centralizzata e con consumo annuo superiore a 5000 Smc, non siano associati consumi convenzionali estivi nulli;
 - alcuni operatori ritengono che sarebbe opportuno differenziare il predetto criterio su base geografica;
- con riferimento alle categorie d'uso tecnologiche, la maggior parte degli operatori:
 - condivide il criterio proposto dall'Autorità per l'associazione dei profili di prelievo standard ai punti di riconsegna sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei clienti finali;
 - non condivide l'orientamento dell'Autorità di porre in capo alle imprese di distribuzione obblighi di verifica delle dichiarazioni sostitutive dei clienti finali non civili cui va associato un profilo per uso tecnologico;
- in merito all'intenzione di introdurre obblighi di registrazione con frequenza giornaliera della misura, dalle risposte al DCO 22/11 è emerso che:

- la maggior parte degli operatori condivide la necessità di definire specifici obblighi di registrazione giornaliera per i punti di riconsegna con consumi più elevati;
- alcuni operatori non condividono il valore della classe dei misuratori maggiore di G40 come soglia di applicazione del trattamento giornaliero individuata dall'Autorità in quanto questa identifica un sottoinsieme dei punti di riconsegna rispetto ai quali già oggi tale trattamento è possibile;
- in merito agli obblighi informativi funzionali all'implementazione delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento, dalle risposte al DCO 22/11 è emerso che la maggior parte degli operatori concorda con gli orientamenti dell'Autorità.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'introduzione di un periodo transitorio volto a prevedere una forma di gradualità di applicazione delle date della sessione di bilanciamento che ripeta le tempistiche vigenti di "chiusura di bilancio" non appare necessario, anche alla luce degli elementi acquisiti nell'ambito della consultazione;
- in forza del RMTG e della deliberazione ARG/gas 45/11, il responsabile del bilanciamento è anche responsabile, sull'intera rete di trasporto (comprese quelle gestite da altre imprese di trasporto), della c.d. attività di *meter reading*, nonché del *settlement*; pertanto, il responsabile del bilanciamento è in grado di disporre di tutti i dati e gli elementi necessari ai fini dell'allocazione del gas prelevato presso tutti i punti di riconsegna della rete di trasporto;
- lo svolgimento da parte di un unico soggetto dell'allocazione dei prelievi presso tutte le connessioni tra sistemi di trasporto e sistemi di distribuzione garantisce criteri di uniformità in altro modo non facilmente assicurabili;
- in sede di prima attuazione non si dispone di serie storiche dei valori che possano assumere i parametri di scostamento specifico fra il gas immesso in ciascuna rete di distribuzione e il gas che complessivamente risulta prelevato presso i punti di riconsegna della medesima rete;
- l'individuazione della data di effettuazione della sessione di aggiustamento deve tener conto della disponibilità del maggior numero possibile di misure raccolte e al contempo non differire troppo tale data rispetto all'anno di riferimento;
- le sessioni di aggiustamento relative agli anni precedenti all'ultimo concluso sono finalizzate all'aggiustamento delle partite fisiche qualora emergano rettifiche tardive dei dati di misura ovvero si rendano disponibili ulteriori misure (in precedenza solo stimate), che consentano di correggere errori e/o stime relative ai cinque anni precedenti; sotto tale profilo, pertanto, la disciplina delle sessioni di aggiustamento sostituisce quella vigente prevista dalla deliberazione ARG/gas 182/09;
- in merito alla metodologia di *load profiling* prefigurata dall'Autorità:
 - dal punto di vista dell'operatività che ne deriva, risulta particolarmente vantaggiosa l'attribuzione delle categorie d'uso sulla base di fasce di prelievo coincidenti con quelle già individuate ai fini della definizione degli obblighi di raccolta delle misure, mentre sarebbe oneroso differenziare i valori soglia di tali fasce per base geografica;

- la categoria di condomini con riscaldamento con acqua calda appare essere più diffusa, rispetto alle informazioni acquisite dall'Autorità prima della pubblicazione del DCO 22/11;
- l'introduzione del nuovo profilo standard per uso tecnologico, corrispondente ad un consumo solo estivo, come proposto nel DCO 22/11, risulterebbe di limitatissima applicazione, viste la modalità di trattamento giornaliero e mensile dei prelievi cui questi punti di riconsegna in larga maggioranza saranno sottoposti;
- l'adozione del trattamento giornaliero per la categoria di punti di riconsegna già equipaggiati di misuratori tecnologicamente evoluti, può comportare alcune discontinuità:
 - di determinazione delle relative partite fisiche legata all'utilizzo dei dati di prelievo giornalieri anziché della profilazione convenzionale;
 - di informazione agli utenti che inizialmente non dispongono dei dati di prelievo giornalieri per poter effettuare le previsioni;
- ai fini della semplificazione delle procedure di allocazione, la regolazione dovrebbe prevedere, in luogo dell'attuale mappatura dei rapporti contrattuali, il principio per cui in cui ciascun punto di riconsegna nella titolarità di un cliente finale sia, in ciascun periodo, associato univocamente a un unico utente del bilanciamento; una tale riforma richiede peraltro ulteriori approfondimenti, al fine di valutarne compiutamente gli effetti sui rapporti di compravendita tra gli operatori interessati;
- nelle more di quanto descritto al punto precedente, si pone comunque l'esigenza di modificare l'attuale disciplina della c.d. mappatura dei rapporti contrattuali, al fine di superare le criticità sopra richiamate; in particolare, si pone l'esigenza di prevedere che:
 - i rapporti contrattuali (di compravendita) oggetto della mappatura siano chiaramente identificati con anticipo rispetto al momento della loro esecuzione (per cui è funzionale l'allocazione); ciò anche al fine di consentire all'impresa di distribuzione di attivare le procedure previste a tutela dei clienti finali qualora l'utente del servizio di distribuzione resti privo dei necessari rapporti che gli garantiscano le necessarie immissioni di gas nella relativa rete;
 - sia identificato in modo chiaro e univoco il rapporto tra utente del bilanciamento e utente della distribuzione, in forza del quale quest'ultimo si approvvigiona (direttamente o indirettamente) del gas necessario per dare esecuzione fisica ai contratti di fornitura con i clienti finali (per i quali ha ottenuto l'accesso al servizio di distribuzione);
 - l'identificazione dei rapporti di cui al precedente alinea avvenga mediante il concorso dell'utente del bilanciamento e dell'utente della distribuzione, anche al fine di tutelare l'esigenza (più volte rappresentata nel corso della consultazione) di ridurre al minimo indispensabile tali tipi di informazioni nella disponibilità dell'impresa di distribuzione;
 - il responsabile del bilanciamento monitori la sussistenza di relazioni commerciali ai fini del *settlement* e, in caso di criticità, ne dia tempestiva informazione alle imprese di distribuzione ai fini dell'attivazione dei servizi di ultima istanza.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adottare l'allegato A, recante la disciplina del *settlement* gas, declinata secondo gli orientamenti finali sulla regolazione delle partite fisiche ed economiche illustrati nel secondo documento di consultazione DCO 22/11, adeguandola alle ragioni sopra esposte;
- prevedere che, in fase di prima attuazione, ai fini dello svolgimento delle sessioni di bilanciamento, in mancanza di dati significativi circa lo scostamento fra gas immesso al punto di consegna e il gas che complessivamente risulta prelevato presso i punti di riconsegna dagli utenti della distribuzione, i parametri di scostamento specifico per ciascun punto di consegna siano posti pari a 0; sono fatte comunque salve future valutazioni volte a rivedere l'attribuzione di tale scostamento anche all'impresa di distribuzione, al fine di incentivare la stessa ad una sempre più efficiente gestione di tali partite;
- prevedere a tal fine che il responsabile del bilanciamento pubblici, con riferimento a ciascun punto di consegna che alimenta un impianto di distribuzione, i dati relativi al gas immesso e al gas prelevato dagli utenti della distribuzione;
- recepire, senza modificarlo, l'algoritmo di profilazione giornaliera di cui alla deliberazione ARG/gas 27/10;
- confermare, come prezzo di valorizzazione economica per le partite su base giornaliera in esito alla sessione di aggiustamento, il prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 7, comma 7, della deliberazione ARG/gas 45/11;
- confermare, in questa fase, la possibilità di conguaglio nell'ambito della sessione di aggiustamento delle partite economiche relative agli anni precedenti fino al quinto, rimandando a successivi approfondimenti la conferma di tale previsione, anche in relazione all'analisi dell'entità delle partite oggetto di rettifica che si realizzeranno;
- abrogare le vigenti disposizioni in materia di attribuzione delle partite inerenti all'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di rettifiche dei dati di misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto di cui alla deliberazione ARG/gas 182/09, essendo tali disposizioni superate da quelle che disciplinano le sessioni di aggiustamento;
- introdurre contenuti informativi minimi obbligatori nell'anagrafica dei punti di riconsegna nonché definire le relative modalità di trasmissione, in modo da consentire agli utenti della distribuzione di conoscere, mensilmente e con anticipo rispetto all'efficacia della medesima anagrafica, i punti di riconsegna nella propria titolarità, razionalizzando al contempo, gli obblighi informativi già esistenti in materia;
- prevedere l'introduzione di specifici obblighi di raccolta e di messa a disposizione dei dati di misura, limitatamente ai punti di riconsegna con misuratori di classe superiore o uguale a G40 aventi caratteristiche conformi ai requisiti funzionali vigenti ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/08, che consentano la rilevazione del dato su base mensile e con dettaglio giornaliero, rimandando a successivi provvedimenti la possibile estensione di tali obblighi a punti di riconsegna con misuratori di classe inferiore, anche in relazione agli obblighi di installazione vigenti;
- confermare le modalità di assegnazione del profilo di prelievo proposte in consultazione, che prevedono l'assegnazione della categoria d'uso sulla base del

prelievo annuo, limitando il ricorso all'autocertificazione ai punti di riconsegna con uso tecnologico, con lo scopo di meglio identificarne le caratteristiche del prelievo, in ragione dell'entità dei prelievi tipica di tali punti;

- rivedere l'attuale sistema di mappatura dei rapporti commerciali prevedendo, anche in relazione a sviluppi futuri volti a definire un legame diretto tra utente del bilanciamento e singolo punto di riconsegna, che:
 - la matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema sia definita ed aggiornata mensilmente, con anticipo rispetto all'inizio di ciascun mese;
 - ciascun utente del bilanciamento identifichi preventivamente gli utenti della distribuzione i cui prelievi possono essere ad esso ricondotti (direttamente o indirettamente);
 - ciascun utente della distribuzione si direttamente responsabile nell'identificazione degli utenti del bilanciamento a cui ricondurre (direttamente o indirettamente) i prelievi di propria competenza;
 - il responsabile del bilanciamento verifichi la presenza di relazioni commerciali consistenti e, in caso contrario, ne dia comunicazione alle imprese di distribuzione interessate, anche al fine dell'eventuale attivazione dei servizi di ultima istanza.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- che le altre imprese di trasporto si coordinino con il responsabile del bilanciamento per l'invio dei dati di prelievo sulla loro rete secondo le modalità e le tempistiche da questo stabilite ai fini delle proprie determinazioni mensili;
- adottare con successivi provvedimenti:
 - criteri e modalità per la determinazione e l'aggiornamento del parametro funzionale ad includere la modulazione climatica nella profilazione convenzionale;
 - l'introduzione di criteri funzionali all'attribuzione univoca dei prelievi di ciascun punto di riconsegna agli utenti del bilanciamento

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni in materia di criteri di definizione, attribuzione e valorizzazione delle partite fisiche ed economiche inerenti al servizio di bilanciamento del gas naturale, ivi incluse quelle insorgenti a seguito di eventuali rettifiche tardive dei dati di misura, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di modificare la deliberazione n. 137/02 come segue:
 - a. all'articolo 1, dopo la definizione "RTTG è la Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), contenuta nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09" è aggiunta la seguente definizione:

"TISG è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012 229/2012/R/GAS;"

- b. all'articolo 16bis, comma 16bis.1, l'inciso "è l'energia prelevata dall'utente nel giorno gas dal sistema di trasporto;" è sostituito dal seguente: "è l'energia prelevata dall'utente nel giorno gas dal sistema di trasporto determinata ai sensi del Titolo IV del TISG;"
 - c. all'articolo 17, il comma 17.1 è abrogato;
3. di modificare la deliberazione 138/04 come segue:
- a. al comma 1.1, dopo le parole "Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00)" sono inserite le seguenti parole "nonché le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/GAS recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*Settlement*)" (di seguito: TISG)";
 - b. l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Codice identificativo del punto di riconsegna

- 5.1 Ogni punto di riconsegna appartenente ad un impianto di distribuzione o porzione di impianto gestito dall'impresa di distribuzione è identificato da un codice numerico univoco su base nazionale ("xxxxxxxxxxxx"), denominato "PdR", così composto:
 - le prime 4 cifre (xxxx) corrispondono al codice dell'impresa di distribuzione attiva sul punto al momento della codifica ("Codice distributore per codifica PdR" assegnato dall'Autorità a ciascuna impresa di distribuzione nell'ambito dell'anagrafica unica di cui alla deliberazione GOP 35/08);
 - le successive 10 cifre (xxxxxxxxxx) corrispondono ad un codice numerico, univoco nell'ambito dell'Impresa di distribuzione che lo codifica.
 - 5.2 Il codice identificativo assegnato rimane invariato nel tempo anche in caso di subentro nella gestione del servizio da parte di altra impresa di distribuzione.
 - 5.3 L'impresa di distribuzione, una volta attribuito il codice identificativo del punto di riconsegna, lo rende disponibile all'utente che intende richiedere l'accesso per attivazione nella fornitura.
 - 5.4 Il codice identificativo del punto di riconsegna costituisce l'elemento univoco per l'individuazione del punto stesso ai fini delle richieste di prestazioni che lo interessano.
 - 5.5 Il codice identificativo del punto di riconsegna, una volta reso disponibile dall'impresa di distribuzione all'utente, e il codice del punto di consegna che alimenta l'impianto di distribuzione a cui appartiene il punto di riconsegna, dovranno essere comunicati dall'esercente l'attività di vendita al cliente finale, anche mediante il loro inserimento su tutte le fatture commerciali. Gli esercenti l'attività di vendita dovranno riportare i codici di cui sopra in ciascuna fattura emessa nei confronti di tutti i propri clienti finali.";
- c. l'articolo 7 è soppresso;

- d. all'articolo 8 è aggiunto il seguente comma 8.5:
“ L'impresa di distribuzione garantisce il costante aggiornamento del registro elettronico di cui al precedente comma 8.1, archiviando le relative informazioni storiche per almeno 5 (cinque) anni solari”;
- e. l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

Obblighi informativi a vantaggio del responsabile del bilanciamento

- 9.1 L'impresa di distribuzione di riferimento rende noto al responsabile del bilanciamento, mediante l'apposita piattaforma informatica da questi messa a disposizione, per singolo punto di consegna:
 - a) i dati identificativi di tutti gli utenti della rete alimentata dal dato punto di consegna;
 - b) le eventuali variazioni dei suddetti dati nei termini definiti dal responsabile del bilanciamento ai sensi del TISG.
 - 9.2 Ciascuna impresa di distribuzione sottesa è tenuta a comunicare all'impresa di distribuzione di riferimento i dati di cui al precedente comma nelle tempistiche e secondo le modalità da quest'ultima definite.”;
 - f. l'articolo 10 è soppresso a partire dall'1 gennaio 2013;
 - g. al comma 13.3, la lettera a5) è sostituita dalla seguente:
“a5) dati necessari per l'identificazione del suo profilo di prelievo standard ai sensi dell'articolo 7, del TISG, completi di eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.”;
 - h. al medesimo comma 13.3 le parole “Sino alla data di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, l'utente richiedente non dovrà fornire l'indicazione del dato di cui alla precedente lettera a1).” e il punto 4 sono soppressi;
 - i. al comma 14.3 le parole “4)” sono sopresse;
 - j. il comma 14.9 è soppresso;
 - k. il comma 14.13 è soppresso a partire dall'1 gennaio 2013;
 - l. il comma 15.2 è sostituito dal seguente:
“15.2 L'impresa di distribuzione ricondurrà la lettura, rilevata ai sensi del comma 15.1, al giorno di decorrenza dell'accesso per sostituzione della fornitura utilizzando il profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna, assumendo convenzionalmente il dato così ottenuto come lettura alla data di sostituzione della fornitura.”;
 - m. gli articoli 19 e 20 sono soppressi a partire dall'1 gennaio 2013;
 - n. al comma 24.1 le parole “di cui all'articolo 7” sono sopresse;
 - o. al comma 29.1 le parole “Fino al termine dell'anno termico 2011-2012” sono sostituite con le parole “Fino al 31 dicembre 2012”;
 - p. al comma 29.2, le parole “Fino al 30 settembre 2012, solo nel caso in cui l'impresa di distribuzione non utilizzi profili di prelievo standard aggiuntivi ai sensi dell'articolo 7, comma 2” sono sostituite dalle parole “Fino al 31 dicembre 2012” e le parole “all'articolo 7” e “all'articolo 7, comma 1” sono sostituite con le parole “all'articolo 7 del TISG”;
4. di modificare il TIVG come segue:
- a. l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Articolo 14

Modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna

- 14.1 L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del misuratore:
- a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta nell'anno civile con intercorrenza massima di 13 mesi e minima di 6 mesi, fra due tentativi consecutivi;
 - b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta nell'anno civile con intercorrenza massima di 7 mesi e minima di 3 mesi fra due tentativi consecutivi;
 - c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili: mensile con intercorrenza minima di 25 e massima di 35 giorni fra due tentativi consecutivi.
- 14.2 Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di gruppo di misura di classe superiore o uguale a G40 che consente la rilevazione delle misure con dettaglio giornaliero l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno un tentativo mensile di raccolta delle misure, finalizzato a rilevare il consumo del mese precedente con dettaglio giornaliero.
- 14.3 Ai fini della validazione delle misure, l'impresa di distribuzione applica l'algoritmo unico nazionale definito dall'Autorità.
- 14.4 Nel caso di nuove attivazioni relative a punti di riconsegna con consumi fino a 5000 Smc/anno non dotati gruppo di misura che consente la rilevazione delle misure con dettaglio giornaliero, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare un tentativo di raccolta della misura, entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.
- 14.5 In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, l'impresa di distribuzione è tenuta a informare il cliente finale dell'eventuale possibilità dell'autolettura, rilasciando una nota informativa cartacea con il seguente contenuto:
“Informiamo che il nostro incaricato non ha potuto effettuare la lettura del contatore gas. Per maggiori informazioni sulla possibilità di trasmettere i dati di lettura del Vostro contatore, Vi invitiamo a contattare il Vostro Venditore di Gas”. Data rilascio avviso”

- b. l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

Modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna

- 15.1 L'impresa di distribuzione mette a disposizione di ciascun utente del servizio di distribuzione i dati di misura in esito ai tentativi di raccolta effettuati in un mese con riferimento a ciascun punto di

riconsegna nella titolarità del medesimo utente, tramite mezzi informatici che consentano l'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti, secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 1.

15.2 I dati di cui al comma 15.1 devono essere trasmessi:

- a) entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta, con riferimento ai punti di cui al comma 14.1;
- b) entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui si riferiscono le misure, con riferimento ai punti di cui al comma 14.2.”;

c. dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente articolo 15bis:

“Articolo 15bis

Indisponibilità dei dati di misura

15bis.1 In caso di indisponibilità del dato di misura l'impresa distributrice è tenuta ad effettuare la miglior stima, nel rispetto delle indicazioni di cui ai seguenti commi.

15bis.2 Con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 14.1, lettera c), l'impresa di distribuzione procede alla stima del valore mensile mancante sulla base del profilo di prelievo e del consumo annuo assegnato al punto di riconsegna.

15bis.2 Con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 14.2 l'impresa di distribuzione procede alla stima secondo la seguente modalità:

- a) in caso di indisponibilità parziale ma comunque in presenza del dato di inizio e fine mese di competenza, viene calcolato il prelievo totale relativo ai giorni di indisponibilità, che sarà ripartito in misura proporzionale al profilo di prelievo assegnato dall'impresa di distribuzione al dato punto di riconsegna;
- b) in caso di indisponibilità totale o in assenza del dato di inizio o fine mese di competenza, l'impresa di distribuzione procede ricostruendo i valori giornalieri mancanti sulla base del profilo di prelievo e del consumo annuo assegnato dall'impresa di distribuzione al dato punto di riconsegna.”;

d. l'Appendice 1 è sostituita con l'Appendice 1 di cui all'Allegato B al presente provvedimento;

5. di abrogare la deliberazione ARG/gas 182/09, mantenendo i suoi effetti per le eventuali rettifiche antecedenti l'entrata in vigore del presente provvedimento;
6. di abrogare la deliberazione ARG/gas 27/10;
7. le disposizioni di cui al presente provvedimento, se non diversamente specificato, decorrono dall'1 gennaio 2013, fatti salvi gli obblighi e le direttive preliminari prodromici all'applicazione stessa, al fine di consentire l'esecuzione della prima sessione di bilanciamento nel mese di febbraio 2013, con riferimento al gas prelevato e consegnato nel mese di gennaio 2013;
8. di abrogare, a valere dall'1 gennaio 2013, le disposizioni dell'Autorità incompatibili con il presente provvedimento. Le medesime disposizioni

- continuano ad essere applicate per quanto necessario e limitatamente alla definizione delle partite di competenza del periodo anteriore all'1 gennaio 2013;
9. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità affinché provveda con proprie determinazioni a dare completamente al TISG con eventuali disposizioni tecniche di funzionamento ai fini del corretto svolgimento delle attività collegate al *settlement* gas, previa informativa all'Autorità;
 10. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati di adeguare il codice di rete tipo della distribuzione approvato con la deliberazione n. 108/06 recependo gli aggiornamenti che si rendono necessari a seguito delle disposizioni del presente provvedimento;
 11. di disporre che le imprese di trasporto aggiornano i Codici di Rete del trasporto recependo gli aggiornamenti che si rendono necessari a seguito delle disposizioni del presente provvedimento entro il 30 ottobre;
 12. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Snam Rete Gas S.p.A.;
 13. di pubblicare la presente deliberazione, nonché i testi delle deliberazioni 137/02, 138/04 e del TIVG, come modificati dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

31 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni